

*Studio Legale Zannino*  
*Via Risorgimento, n.47 – Tel. e Fax (0962) 773543 cell.338/4088770*  
*88842 – Cutro (KR)*  
*PEC: salvatoreantonio.zannino@avvocaticrotone.legalmail.it*

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER LA CALABRIA**  
**SEDE DI CATANZARO**

**RICORSO**

**CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO**

Per la **sig.ra Forciniti Caterina**, nata a Crotona in data 10.11.1977, ma residente in Strongoli (KR) in Viale dei Chonii, n. 31/1, C.F. FRCCRN77S50D122G, nella sua qualità di agricoltore singolo, P.IVA 03541820795, elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Catanzaro (88100), alla Via Sensales, 6, presso e nello studio dell'Avv. Anna Maria Pantalea Concolino Chiefalo, ma rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura in calce del presente atto, dall'Avv. Salvatore Antonio Zannino, C.f. ZNNSVT73E17C352N, del Foro di Crotona, con studio in Cutro (KR) alla Via Risorgimento, 47, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al seguente indirizzo Pec: salvatoreantonio.zannino@avvocaticrotone.legalmail.it, o al seguente n. fax 0962/773543,

- ricorrente-

**CONTRO**

- **Regione Calabria**, in Persona del Presidente e suo Legale Rappresentante p.t., con sede in Catanzaro, alla Cittadella Regionale – 88100 - Viale Europa, Loc. Germaneto, C.F. e P. IVA 02205340793, PEC: capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it;

- **Regione Calabria** -Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari- in Persona del legale rapp.te p.t. in carica, con sede in Catanzaro, alla Cittadella Regionale, 88100, Viale Europa, Località Germaneto, C.F. e Partita Iva 02205340793, P.E.C.: capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it;

-resistente-

**Nonché contro e nei confronti di**

- **Scarpelli Rosa**, nata a Cosenza il 27.09.1996, C.F. SCRRSO96P67D086P, residente in 87050 Rovito (Cs) alla Via Garibaldi, n. 5, P.E.C.: rosa.scarpelli@pec.agritel.it

- controinteressata-

**PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA CONCESSIONE DELLE MISURE  
CAUTELARI PIU' IDONEE AD ASSICURARE IN VIA INTERINALE GLI EFFETTI  
DELLA DECISIONE DI MERITO – DEI SEGUENTI ATTI:**

- del Decreto Dirigenziale del 02.08.2019, n. 9554, emesso da Regione Calabria Giunta Regionale – Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari (ARA) Settore 8 – PSR 14/20 Competitività – Chiusura POR 00/06 e PSR 07/13 – Politiche Agricole, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria [www.calabriapsr.it](http://www.calabriapsr.it), avente ad oggetto il "PSR Calabria 2014-2020 – REG. (UE) n. 1305/2013 – DDG N. 7516/2016 – Pacchetto giovani misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" e misura 4 "investimenti in immobilizzazioni materiali" (interventi 6.1.1. – 4.1.2. – 4.1.3. – 4.1.4) – Annualità 2016 – Approvazione graduatoria definitiva finale annualità 2016 (**All.1**), con il quale la Regione Calabria determinava e pubblicava l'elenco degli ammessi alla procedura in oggetto, dichiarando, con riferimento alla domanda n. 54250190342 della Sig.ra Forciniti Caterina (**All.2**), l'attribuzione del seguente esito: NEGATIVO "assenza foto ex ante del FR da ristrutturare dove installare le linee di lavoraz. invalida l'intero progetto";

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.

**PREMESSO IN FATTO CHE**

A) Con D.D.G. n. 7516 del 29 giugno 2016, pubblicato sul Burc n. 75 in data 11.07.2016 (**All.3**) veniva pubblicato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno/aiuto relative al "Pacchetto Giovani", Misura 06 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" e Misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" del PSR Calabria 2014-2020, annualità 2016 (**All. n° 4**), nonché le Disposizioni attuative e relativi documenti a corredo, allegati all'atto per formarne parte integrante e sostanziale (**All. n° 5**). Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari, assunto il 27/06/2016 con Prot. n° 823, inserito in data 30/06/2016 nel Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria con n. 7609 , pubblicato sul BURC n. 76 in data 13 luglio 2016(**All. n° 6**), sono state approvate le "Disposizioni procedurali per il trattamento delle domande di sostegno " per le misure ad investimento a valere sul PSR Calabria 2014-2020

(**All. n° 7**). La dotazione finanziaria assegnata per l'annualità 2016 alla misura 4 – intervento 4.1.1. veniva stabilita in € 40.000.000,00 e per la misura 6 veniva stabilita in € 30.000.000,00. Il DDG n. 1184 dell'08 febbraio 2017 fissava per il 03 marzo 2017 il termine ultimo per la presentazione della domanda.

**B)** La Sig.ra Forciniti Caterina presentava, nelle modalità previste dal bando, domanda recante n. 54250190342 del 06.02.2017, per accedere al PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 a valere sul “Pacchetto giovani” – Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” – e Misura 4 – “Investimenti in immobilizzazioni materiali” (Interventi 6.1.1 – 4.1.2 – 4.1.3 – 4.1.4) annualità 2016 (**All. 2**). La domanda veniva presentata munita di tutti gli allegati e della documentazione richiesti dal Bando (**All. n° 8**): “*check-list del fascicolo di domanda*” contenente l'elenco dei documenti costitutivi del fascicolo;

**C)** Con D.D.G. n. 13907 del 07.12.2017, rettificata con D.D.G. n. 14641 del 19.12.2017 il Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” Settore n. 8 “PSR 2014/2020 Competitività” (**All. 9**), pubblicava sul sito istituzionale della Regione Calabria [www.calabriapsr.it](http://www.calabriapsr.it) in data 07.12.2017, la Graduatoria del “Pacchetto Giovani” - Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” – e Misura 4 – “Investimenti in immobilizzazioni materiali” (Interventi 6.1.1 – 4.1.2 – 4.1.3 – 4.1.4) annualità 2016 inserendo la domanda della ricorrente nell'allegato “B” tra le aziende non ammissibili a finanziamento, con esclusione dovuta a: “*Titoli di disponibilità non conforme. Assenza di relazione accompagnatoria al Bpol*”;

**D)** Venivano finanziati i progetti di cui all'Allegato A delle domande ammesse. Con DDG n. 12732 del 17/11/2017 la quota di riserva relativa all'intervento 4.1.1 veniva ulteriormente incrementata di € 20.000.000,00;

**E)** Avverso il sopra richiamato provvedimento la ricorrente, in data 26.02.2018, presentava riesame (**All. n° 10**), con cui faceva presente, innanzitutto, l'erronea indicazione e valutazione, da parte della P.A., della domanda n. 54250179345 del 01.02.2017 e non della successiva ed ultima domanda n. 54250190342 del 06.02.2017, specificando che in data 06.02.2017 veniva inviata regolare P.E.C. da parte del Caa Cia Crotone, con cui si precisava di tenere in considerazione, in sede istruttoria esclusivamente la domanda n. 54250190342 del 06.02.2017 (relazione accompagnatoria al Bpol presente) e non la domanda n.

54250179345 del 01.02.2017 (relazione accompagnatoria al Bpol assente). Inoltre, produceva la documentazione probante l'avvenuta presentazione titoli di disponibilità, nonché la relazione accompagnatoria, con esito positivo, così come previsto al paragrafo 3 delle nelle Disposizioni procedurali, nonché nel testo del D.D.G. n. 8937;

**F)** Con D.D.G. del 02.08.2019, n. 9554, emesso da Regione Calabria Giunta Regionale – Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari (ARA) Settore 8 – PSR 14/20 Competitività – Chiusura POR 00/06 e PSR 07/13 – Politiche Agricole, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria [www.calabriapsr.it](http://www.calabriapsr.it), avente ad oggetto il "*PSR Calabria 2014-2020 – REG. (UE) n. 1305/2013 – DDG N. 7516/2016 – Pacchetto giovani misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” e misura 4 “investimenti in immobilizzazioni materiali” (interventi 6.1.1. – 4.1.2. – 4.1.3. – 4.1.4) – Annualità 2016 – Approvazione graduatoria definitiva finale annualità 2016*, inserito in pari data sul sito istituzionale della Regione Calabria [www.calabriapsr.it](http://www.calabriapsr.it), oggetto di impugnazione (cfr. all. 1), veniva pubblicata la graduatoria definitiva inserendo la domanda della ricorrente, facendo erroneamente riferimento sempre alla domanda n. 54250179345 del 01.02.2017 anziché alla successiva ed ultima domanda n. 54250190342 del 06.02.2017, nell'allegato “B” relativo all'elenco delle domande escluse, **NEGATIVO “assenza foto ex ante del FR da ristrutturare dove installare le linee di lavoraz. invalida l'intero progetto”**;

**G)** La commissione valutava la domanda solo sul piano prettamente formalistico senza entrare nel merito dell'investimento proposto. Ed, infatti, veniva escluso il finanziamento per le opere di ristrutturazione edilizia, sulla scorta della formale mancanza di fotografie *ex ante*. Precipitato giuridico di tale accertata procedura istruttoria è la nullità assoluta dell'iter procedimentale;

**R)** Ne veniva attivato l'appello al soccorso istruttorio, che avrebbe comportato solo un invito al produttore di chiarire ogni dubbio senza con ciò, evidentemente, modificare o aggiungere alcunché alla domanda già presentata, in quanto solo una difformità tra gli allegati richiesti ad integrazione e/o completamento, e i documenti già presentati, avrebbe comportato la non ammissibilità della domanda;

**S)** L'odierna ricorrente ha tutti i requisiti richiesti dalle “disposizioni attuative” alle Misure ed una corretta valutazione avrebbe consentito una collocazione in graduatoria con esito positivo.

Tutto quanto innanzi premesso, l'odierna parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto impugnato, nonché di tutti i provvedimenti connessi, presupposti e/o conseguenti (anche non conosciuti) che hanno determinato la non finanziabilità della ricorrente dalla graduatoria utile per ottenere il finanziamento della propria richiesta di investimento.

°\*°\*°\*°

Avverso il provvedimento impugnato ricorre la Sig.ra Forciniti Caterina, rappresentata e difesa come in epigrafe, chiedendone l'annullamento e/o la riforma *in toto*, siccome illegittimi per i seguenti

#### MOTIVI DI DIRITTO

#### **A. PREMESSE: RICOGNIZIONE NORMATIVA – LE REGOLE PROCEDURALI PER L'ESAME DELLE DOMANDE – IL D.D. 7609 DEL 2016 E IL D.D. N. 12413 DEL 18.10.2016.**

Preliminarmente, va osservato che la procedura di valutazione è regolata – per tutte le misure del PSR Calabria 2014-2020 – dal decreto 7609 del 2016 (All. 7) prevedente regole generali per tutti i procedimenti di valutazione del PSR Calabria 2014-2020; tali regole procedurali prevedono che i procedimenti istruttori e valutativi delle domande di sostegno abbiano ad oggetto i seguenti esami preliminari, a seguito dei quali si provvede all'attribuzione di un punteggio.

- a) “Ricevibilità”: esame che concerne il rispetto dei tempi di presentazione della domanda, completezza dei dati e della documentazione.
- b) “Ammissibilità” esame che concerne la presenza dei requisiti di ammissibilità come previsti dalle singole misure ed interventi (e solo al fine di verificare l'ammissibilità della spesa e la congruità dei costi viene svolta in tale sede una verifica dei documenti).
- c) “Valutazione” esame successivo a quello di ricevibilità/ammissibilità, ove l'Amministrazione è obbligata ad attribuire un punteggio alla domanda secondo i requisiti previsti dalla misura/intervento.

Preme, poi, evidenziare, nell'ambito della disamina normativa, che l'art. 13 (criteri di selezione) delle disposizioni attuative, prevedeva la specifica tabella dei criteri normativi in ordine alla quale la Commissione avrebbe dovuto procedere alla valutazione delle domande.

Così nel pieno rispetto delle condizioni poste dalle disposizioni attuative, all'atto della presentazione della domanda, la Sig.ra Forciniti Caterina, allegava alla domanda tutte le dichiarazioni richieste (All. 2) dall'art. 14 delle disposizioni attuative.

## **B. LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DELLA MISURA N. 4.1.2. DEL PSR CALABRIA 2014-2020**

Ai fini di comprendere poi l'iter procedurale seguito nell'ambito della valutazione delle domande, si evidenzia che in violazione rispetto a quanto previsto dalle "Disposizioni procedurali per il trattamento delle domande di sostegno" di cui al DDG n. 7609 del 2016, espressamente richiamate nel provvedimento di approvazione della misura, la procedura seguita dall'Ente nell'ambito delle domande di agevolazione per la misura 4.1.2. non si è svolta con un esame di "ricevibilità ed ammissibilità" preventivo e con un esame "valutativo", essendo pervenuta l'immediata esclusione di tutte le ditte senza attribuzione di alcun punteggio, attraverso valutazioni discrezionali (e non relative ad un mero esame della sussistenza o meno dei requisiti di ricevibilità e/o ammissibilità) ed escludendo ogni contraddittorio con l'interessata, che è risultato obbligato a seguito dei vistosi errori (anche interpretativi) compiuti dalla Commissione in sede di prima valutazione e che ha interessato gran parte dei partecipanti; tanto che l'Amministrazione ha ritenuto opportuno dar luogo ad un nuovo esame confluito nei provvedimenti di riapprovazione della graduatoria qui impugnato.

Sebbene la domanda della Sig.ra Forciniti risulti effettuata in piena conformità con il suo modello legale, così come previsto dal bando e dalle disposizioni attuative, nell'ambito del procedimento di valutazione l'Ente Regionale – con palese superficialità – ha disposto l'esclusione (per non ammissibilità) della domanda, pur in assenza di un chiaro esame preliminare "di ricevibilità" e "di ammissibilità della domanda", nell'ambito di censure, i cui motivi genetici sollevati dalla Regione erano evidentemente in pieno contrasto con le disposizioni del bando, in spregio ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione nell'ambito di questo tipo di procedure, oltre che nella selezione dei tecnici responsabili delle procedure di valutazione.

Solo a seguito dei chiarimenti offerti in sede di riesame del 26.02.2018, l'Organo preposto ha compreso che la domanda era corredata dai titoli richiesti (relazione accompagnatoria al

Bpol e titoli di disponibilità non conformi), come facilmente riscontrabile anche nell'ambito delle dichiarazioni allegate alla domanda.

A tal proposito non può non rilevarsi che lo stesso **Ente continua ad incorrere in errore, quando nella graduatoria finale, oggi impugnata, riporta, nuovamente, il numero della domanda di partecipazione n. 54250179345 del 01.02.2017 e non la successiva domanda n. 54250190342 del 06.02.2017.**

A seguito di ciò, con il DD impugnato, in palese violazione anche dei poteri affidati alla Commissione, la stessa ha dedotto nuove censure, su temi estranei alle disposizioni procedurali ed attuative del bando, palesemente discrezionali, con evidenti errori costituenti eccesso di potere, e sulle quali l'interessata non ha potuto in alcun modo offrire alcun contributo chiarificatore; il tutto ovviamente concreta un palese vizio di violazione di legge e di provvedimento, per difetto di potere, oltre che eccesso di potere nell'ambito dell'esercizio del potere tecnico-valutativo.

Si evidenzia infatti che, come riscontrabile dal verbale della Commissione del 26.02.2018 la domanda n. 54250179345 (**anziché n. 54250190342 del 06.02.2017**) della Sig.ra Forciniti risulta "Ricevibile – Non ammissibile", e dunque sembrerebbe non essere idonea rispetto ai criteri di ammissibilità, e pertanto non aver ricevuto alcuna attribuzione di voto. Senonché riguardando le disposizioni di cui all'art. 2.2. e 2.3. del DD n. 7609 del 2016 (regole procedurali), nonché le disposizioni di cui all'art. 7 (condizioni di ammissibilità) e 9 (Investimenti e spese ammissibili) delle disposizioni attuative del Bando, risulta che la motivazione della Commissione espressa nell'esclusione allegata alla graduatoria finale non concerne i "requisiti di ricevibilità" e nemmeno quelli di "ammissibilità", ma concerne deduzioni su argomenti estranee all'impianto normativo delle disposizioni procedurali e delle disposizioni attuative di misura, con palese violazione di legge anche con riferimento alle regole procedurali imposte dal DD n. 7609 del 2016 a valere per tutte le misure.

La violazione va poi riguardata anche alla luce della circostanza che alcun riscontro, poi, è stato dato alla domanda di riesame del 26.02.2018 avverso la graduatoria definitiva che ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 7609/2016 (disposizioni procedurali) applicabile a tutte le misure del PSR Calabria 2014-2020 sarebbe dovuta essere valutata dal Dipartimento Agricoltura e Risorse nei quindici giorni successivi alla ricezione, e che è stata evasa solo con riferimento all'istanza di accesso promossa agli atti e documenti.

**1) VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE PER CONTRASTO CON LA LEX SPECIALIS DI CUI AL DDG N. 7516 DEL 29 GIUGNO 2016, DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E DELLE NORME AD ESSO PRESUPPOSTE. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO.**

Le motivazioni enunciate dalla Commissione istruttoria a fondamento dell'inammissibilità della domanda della Sig.ra Forciniti Caterina, con D.D.G. n. 13907 del 07.12.2017, rettificata con D.D.G. n. 14641 del 19.12.2017 il Dipartimento n. 8 "Agricoltura e Risorse Agroalimentari" Settore n. 8 "PSR 2014/2020 Competitività" (All. 9), pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria [www.calabriapsr.it](http://www.calabriapsr.it) in data 07.12.2017, la Graduatoria del "Pacchetto Giovani" - Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" – e Misura 4 – "Investimenti in immobilizzazioni materiali" (Interventi 6.1.1 – 4.1.2 – 4.1.3 – 4.1.4) annualità 2016, indicavano la domanda della ricorrente nell'allegato "B" tra le aziende non ammissibili a finanziamento, con esclusione dovuta a: *"Titoli di disponibilità non conforme. Assenza di relazione accompagnatoria al Bpol"*.

Evidentemente superando o accantonando tali censure, l'esito del DD, oggi impugnato, appare affetto da erroneità in fatto e diritto e le nuove motivazione di esclusione integrano palese violazione delle norme di legge e del Bando, eccesso di potere, carenza di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà.

Le ragioni dell'esclusione della domanda per cui è causa si fondano sulla *"mancanza di foto ex ante del FR da ristrutturare dove installare le linee di lavoraz. Invalida l'intero progetto"*. Occorre rilevare sul punto che le disposizioni attuative del Bando al punto 14.1 richiedono il deposito degli *"elaborati grafici dell'intervento (situazione ex ante e situazione ex post), Planimetrie, Piante Sezioni e prospetti, mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi di sistemazione proposti"*. Tale documentazione è stata correttamente prodotta unitamente alla domanda (All. 2) al n. 13 della *check-list del fascicolo di domanda* (All. 8). Da tale documentazione può evincersi con chiarezza grafica, con riferimento specifico all'intervento di ristrutturazione edilizia, relativa ad un fabbricato per il deposito, lo stoccaggio e punto vendita aziendale (foglio 11, particella 166 del Comune di Strongoli, Loc.tà San Iorio), *"l'inquadramento territoriale"*, la *"situazione ex-ante"* e la *"situazione ex-post"*, da tutte le angolazioni richieste dal bando.

A parte che, come si vedrà, la circostanza non integra una ipotesi di non ammissione, sulla stessa la ricorrente non ha avuto la minima possibilità di controdedurre e spiegare le sue ragioni essendo stata prospettata solo con il provvedimento definitivo oggi impugnato. La commissione del riesame ha valutato la domanda solo sul piano prettamente formalistico senza entrare nel merito dell'investimento proposto, con ciò incorrendo in palese violazione di legge ed eccesso di potere e contraddittorietà della motivazione.

V'è da dire che allorquando il bando fa riferimento a “*relazione tecnica con documentazione fotografica ex ante*”, non specifica a quali tipologia di interventi la documentazione fotografica debba riferirsi, per cui la ricorrente non è stata messa nelle condizioni di poter stabilire con esattezza a cosa debba riferirsi la documentazione fotografica. In ogni caso la relazione tecnica (**All. 11**) contiene documentazione fotografica *ex ante* dei luoghi di intervento e, per come sopra spiegato, la situazione *ex ante* del fabbricato oggetto di ristrutturazione è nitidamente descritta negli elaborati grafici presenti. V'è da notare che le disposizioni attuative del nuovo bando sulla medesima misura, si sono prodigate a specificare l'oggetto della raffigurazione fotografica, cosa che invece non è prevista nel bando oggetto del presente procedimento. Ciò conferma che nessun errore e/o omissione può essere imputato alla ricorrente sulla scorta di un bando estremamente generico sul punto.

**È d'uopo evidenziare che l'esistenza e le condizioni del fabbricato oggetto di ristrutturazione erano comunque evincibili dall'Amministrazione precedente mediante strumenti comunemente a disposizione degli istruttori ossia l'aerofotogrammetria ed il fascicolo aziendale, ricavabili dal Sian, nonché da visure, mappe e titolo di possesso.**

I rimedi ad eventuali carenze, tra l'altro, sono previsti dalle stesse Disposizione attuative che all'art. 15 prevedono l'obbligo per il beneficiario, di consentire i controlli necessari al fine di “*verificare ... la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte*”. In pratica si sarebbe potuto controllare in concreto la veridicità della rappresentazione grafica agli atti, con ciò superando ogni questione.

In merito a tale immobile, oltretutto, occorre precisare che, oltre alle piccole dimensioni dello stesso, la spesa prevista nella relazione tecnica per la ristrutturazione, ammonta a soli € 9.242,74, a fronte di un totale di € 166.113,35. Appare evidente che, il rigetto dell'intero progetto, addebitato all'assenza della documentazione fotografica *ex ante* di detto immobile,

è del tutto pretestuoso e risponde ad una logica di esclusione aprioristica non conforme alle motivazioni di esclusione previste dalla fattispecie astratta.

Il riferimento alla insufficienza delle foto, quindi, appare abnorme e irragionevole. L'odierna ricorrente ha allegato la documentazione fotografica ritenuta sufficiente e non vi sono nella *lex specialis* prescrizioni che si riferiscono alla quantità o alle caratteristiche qualitative delle foto. Appare dirimente osservare poi che le foto sono richieste come allegati alle relazioni tecniche: sono evidentemente queste ultime ad avere effetto decisivo ai fini delle valutazioni da svolgere in ordine allo stato dell'arte e alla necessità degli interventi. Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo nella misura in cui omette di considerare le relazioni allegate, focalizzandosi sul materiale fotografico che, invece, era richiesto come mero corredo documentale delle relazioni. In ogni caso, si contesta in radice che le foto non siano rappresentative delle necessità indicate e certificate nelle relazioni tecniche.

La Commissione esaminatrice in sede di istruttoria nel riscontrare un presunto dubbio sulle ipotesi di investimento, avrebbe potuto superarlo, ed in ogni caso sanarlo, attraverso il ricorso al rubricato "*Compiti del responsabile del procedimento*", che dispone al comma 1 lettera B) "*accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria*".

Occorre, ancora, rilevare che la commissione esaminatrice avrebbe potuto e (dovuto) richiedere informazioni allo stesso produttore partecipante, atteso che il responsabile del procedimento, secondo la norma vigente, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali, senza per questo violare la par condicio, applicabile, quindi in ipotesi di incompletezza o di lacunosità della documentazione.

Ciò avrebbe consentito una più corretta esplicazione dei principi di buon andamento e di correttezza dell'azione amministrativa.

Da quanto sinora evidenziato ne discende che, giammai, l'approvazione dell'intero progetto meritava l'esclusione dal finanziamento, a causa di presunte lacune inerenti la ristrutturazione edilizia di un piccolo immobile aziendale, destinato a fini produttivi.

## **1.A VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990.**

L'art. 10-bis della legge n. 241/1990 prevede che *“nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti [...]. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”*. La norma in esame mira ad *“instaurare un contraddittorio a carattere necessario tra la p.a. ed il cittadino”* al fine sia di *“aumentare le possibilità del privato di ottenere ciò a cui aspira”* (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4828) sia di acquisire elementi che arricchiscono il patrimonio conoscitivo dell'amministrazione (Coniglio di Stato, sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2452), consentendo una migliore definizione dell'interesse pubblico concreto che l'amministrazione stessa deve perseguire. La prescritta partecipazione svolge, pertanto, una funzione difensiva e collaborativa. L'osservanza degli obblighi posti dall'art. 10-bis potrebbe assolvere anche ad *“una importante finalità deflattiva del contenzioso, evitando che si sposti nel processo ciò che dovrebbe svolgersi nel procedimento. Se, infatti, non si rende edotto il privato di tutte le ragioni che depongono per il rigetto della sua istanza, al fine di permettergli di esprimere, in ambito procedimentale, il suo “punto di vista”, si costringe l'interessato a proporre ricorso giurisdizionale per fare valere in giudizio ciò che avrebbe potuto essere oggetto di accertamento in sede amministrativa”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2016, n. 4545); proprio ciò che illegittimamente è avvenuto nel caso di specie. La violazione di tale obbligo non comporta annullamento dell'atto finale nel solo caso in cui, in presenza di attività vincolata, l'amministrazione dimostra che il provvedimento non avrebbe potuto avere altro contenuto. Nella fattispecie in esame, l'amministrazione non ha correttamente adempiuto a tale obbligo, non mettendo in condizione la ricorrente di conoscere, in via procedimentale, le ragioni ostative all'accoglimento della sua domanda.

D'altronde l'omissione è stata influente ai fini della definizione dell'assetto sostanziale degli interessi di cui alla determinazione finale adottata. Dalla prospettazione che seguirà e dai documenti depositati emerge che la domanda di partecipazione e gli allegati richiesti sono articolati in modo complesso e che l'amministrazione non ha avuto una adeguata considerazione degli stessi. Gli aspetti eventualmente non chiari della vicenda

avrebbero potuto essere oggetto di contraddittorio procedimentale, con possibilità anche di un più agevole accesso al fatto e alla documentazione necessaria per chiarire i profili di fatto rilevanti e il contenuto della complessa domanda di partecipazione e dei suoi allegati. Infine, sulla piena applicabilità dell'art. 10-bis a procedimenti come quelli di specie, afferenti alla richiesta di finanziamenti pubblici, si è già espressa in senso favorevole la giurisprudenza amministrativa (Cfr, tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4545/2016). E, in effetti, come ha precisato con puntualità di recente lo stesso giudice amministrativo, si tratta di procedimenti di massa nei quali l'attribuzione dell'utilità cui aspirano i partecipanti alla procedura non è operata attraverso una valutazione comparativa delle domande, ma l'utilità (il contributo finanziario) è assegnata fino ad esaurimento delle risorse (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 29 maggio 2018, n. 527).

**2. VIOLAZIONE DI LEGGE E DEL BANDO: DELLA PROCEDURA DI CUI AL DECRETO N. 7609/2016 (DISPOSIZIONI PROCEDURALI ARTT. 2.2. E 2.3.); DEGLI ARTT. 7, 13 E 14 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE ALLEGATE AL DECRETO N. 12413 DEL 18.10.2016 – ASSENZA DEL POTERE DI VERIFICA PRESUNTIVA NELL'AMBITO DELL'ESAME DI RICEVIBILITÀ E DI AMMISSIBILITÀ – OMESSA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO.**

Già dall'esame preliminare svolto emerge come vari siano gli errori e le gravi omissioni commesse dall'Ente nella valutazione della domanda, promossa dalla Sig.ra Forciniti Caterina.

Pur volendo soprassedere all'evidente errore svolto in sede di prima valutazione, relativo alla contestazione inerente il titolo di disponibilità non conforme e circa la presunta assenza della relazione descrittiva del Bpol, si deve fare in questa sede espresso riferimento alle nuove censure mosse dalla Commissione nel provvedimento impugnato che, come detto, alcuna norma di legge o di bando (nemmeno con riferimento alle regole procedurali proprie del PRS Calabria) prevedevano in maniera esplicita e specifica.

Ed infatti, le norme in sede di istruttoria volta all'esame di ricevibilità ed ammissibilità della domanda (art. 2.2. e 2.3. del DDG n. 7609/2016 cui si rinviava per la misura 4.1.2), stabilivano che *“le domande di sostegno saranno oggetto di una verifica di ricevibilità”* con riferimento esclusivamente al rispetto dei tempi, alla completezza dei dati

e della documentazione allegata, all'assenza di iscrizioni pregiudizievoli (requisiti tutti rispettati dalla domanda in esame).

In particolare – poi – nessun potere di verifica “discrezionale e di merito” è attribuito all'Ente in seno all'esame di “ricevibilità e ammissibilità” delle domande (limitandosi l'ente in tale sede ad accertare la sussistenza dei requisiti), sicché in ogni caso a seguito del positivo riscontro dell'assenza di motivi ostativi, la Commissione avrebbe dovuto attribuire comunque un punteggio al progetto secondo i requisiti e criteri di selezione previsti dalla misura/intervento (come espressamente previsto dall'art. 3, primo capoverso, delle disposizioni procedurali).

Di contro, e nel caso in esame, la Commissione in sede di verifica (ancora con riferimento alle condizioni di ricevibilità/ammissibilità) in luogo di attribuire un punteggio (come dovuto) alla domanda ed al progetto ha fatto esercizio di un potere di verifica discrezionale e presuntiva, con evidente cattivo esercizio del proprio potere.

Prima di entrare nel merito delle specifiche deduzioni, concretandosi in violazioni nell'esercizio del potere tecnico-discrezionale, in via generale va denunciato il vizio di violazione di legge, per inosservanza delle procedure, ed esercizio di un potere discrezionale in ordine alla valutazione delle condizioni di ricevibilità/ammissibilità che alcuna disposizione ha attribuito all'Organo, se non nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2.2. e 2.3. del DDG n. 7609/2016, che in tale fase si sarebbero dovuti limitare nell'accertare l'assenza di motivi ostativi (secondo le prescrizioni di misura) e la completezza della documentazione.

Non si può, quindi, non rilevare un cattivo esercizio del potere da parte dell'Ente nella superficiale valutazione della domanda e del progetto, la cui esclusione appare illegittima dal punto di vista procedurale ed immotivata.

Conseguenza delle dedotte violazioni di legge e di provvedimento, è che la Commissione, sulla scorta di presunzioni di irricevibilità (non presenti all'interno del quadro normativo richiamato dalle disposizioni attuative della misura), ha inteso omettere ogni esame “dovuto” del progetto e attribuire qualsivoglia punteggio, anche questa volta in piena violazione delle procedure indicate nel D.D.G. n. 7609/2016 e nelle disposizioni attuative, che implicavano l'attribuzione di un punteggio sulla base della documentazione allegata.

**3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 LEGGE N. 241/1990 E DELL'ART. 83,**

**COMMA 9, DEL D. LGS. N. 50/2016. OBBLIGO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO.**

L'esclusione del finanziamento per la ristrutturazione edilizia a causa della mancanza di foto ex ante si appalesa, sotto altro profilo, illegittima per violazione dell'obbligo di soccorso istruttorio, disciplinato dagli artt. 6 legge n. 241/1990.

L'Amministrazione procedente, difatti, in assenza di documentazione fotografica ex ante, ove avesse ritenuto necessari dei chiarimenti o integrazioni in merito avrebbe dovuto attivare l'istituto del **soccorso istruttorio**, onde "sanare" la carenza.

Tale disposizione infatti impone all'amministrazione, nel caso di incompletezza, di richiedere all'interessato non solo "la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete" ma eventualmente anche di **"ordinare esibizioni documentali"** (T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 06/06/2016, n. 483; Consiglio di Stato, V, 5 dicembre 2012, n. 6248).

Da ultimo, si cita la **Sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 975**, che afferma: *"In sede di gara pubblica, l'istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell'interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedurali facilmente emendabili"*. Si veda anche analogo **Sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 976**, con cui si ribadiscono i medesimi principi: *"La sentenza n. 975 del 2017 ha evidenziato come sia stata la giurisprudenza amministrativa a delineare la portata oggettiva e sistematica della disciplina del soccorso istruttorio, la quale, attuando nell'ordinamento nazionale un istituto del diritto europeo dei contratti pubblici a recepimento facoltativo, ha enfatizzato l'impostazione sostanzialistica delle procedure di affidamento. La disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all'amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia l'offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell'aggiudicatario"*.

L'impostazione ormai da tempo seguita dal Giudice Amministrativo (si veda quanto affermato già nella sentenza n. 1537/2009) discende direttamente dalla applicazione di due principi tradizionalmente fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia: quello di

proporzionalità e quello del dovere dell'Amministrazione di ascoltare i privati prima di assumere decisioni (per i rapporti tra enti pubblici si rammenta che esiste un principio di leale collaborazione). Ancora più pregnante nella procedura di partecipazione al bando PSR, come nel caso *de quo*, atteso che la stessa procedura prevede la possibilità, dell'Ente giudicante, di rivolgersi all'intermediario di riferimento per eventuali doglianze documentali. E' fuor di dubbio che l'esclusione da una procedura per questioni di carattere puramente formale determina un forte scostamento del provvedimento amministrativo rispetto al fine per cui la legge attribuisce il potere esercitato; invero quando un partecipante a una procedura incorre in un errore o, in ogni caso, quando il contenuto di un documento non soddisfa appieno le necessità istruttorie dell'Amministrazione, il principio generale è che questi aspetti devono essere oggetto di chiarimenti ed integrazioni. Nel caso esaminato, tutto questo non è stato applicato in spregio alla norma comunitaria e nazionale, esponendo la Regione Calabria a rischi finanziari e di risarcimenti di spesa non coperti da risorse comunitarie. L'incompletezza della domanda di ammissione ad un finanziamento pubblico, lungi dal consentire l'adozione di un provvedimento finale di non ammissione al finanziamento richiesto, costituisce, piuttosto, il presupposto per l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241 del 1990.

Il soccorso istruttorio previsto dall'articolo 46, commi 1 e 1-ter del codice dei contratti pubblici «è attualmente un istituto di ampia portata che consente di sopperire, con l'integrazione, anche alla totale mancanza di un documento comprovante un requisito essenziale», pertanto, nelle gare pubbliche di appalto, l'art. 46 del d. lgs. 163I 2006 ha inteso codificare un ordinario modo di procedere volto a fare valere la sostanza sulla forma, orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, senza che, in assenza di regole tassative e di preclusioni imposte, l'esercizio di tale facoltà possa configurare una violazione della par condicio dei concorrenti rispetto ai quali, al contrario, assume rilievo l'effettività del possesso del requisito. Il ricorso ad uno strumento di così ampia portata applicativa, regolamentato sia in via generale che particolare, avrebbe consentito nel caso di specie ai funzionari istruttori di evitare senz'altro la macroscopica svista in cui sono incorsi in ordine alla ritenuta insufficienza documentale. Si contesta l'eccesso di potere della pubblica amministrazione

perché i predetti motivi di esclusione sono in ogni caso incomprensibili, poiché il soccorso istruttorio deve ritenersi operante in relazione a tutte le tipologie di procedimento non escluse quelle con caratteristiche selettive. Il precipitato giuridico di tale principio è che l'esclusione da una procedura amministrativa per motivi di carattere squisitamente formale, deve necessariamente rappresentare l'eccezione e non la regola come, invece inversamente, appare chiaramente dalla esclusione di centinaia di domande, perpetrando un evidente eccesso di potere.

Infatti, nel caso specifico, trattasi di semplice regolarizzazione documentale, essendo già presente documentazione che prova e descrive quanto oggetto di richiesta in domanda di aiuto.

La stessa Giurisprudenza Amministrativa più volte chiamata a decidere su tali circostanze, ha definitivamente chiarito che *“qualora la documentazione prodotta nell'ambito di una procedura sia carente di taluni elementi formali, l'Amministrazione richiede al partecipante di integrare e chiarire il contenuto del documento, costituendo tale attività acquisitiva un ordinario modus operandi, ispirato all'esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma, e purché rispettosa della par condicio”* (TAR Milano Lombardia sez. 1, 11 febbraio 2011 n. 449).

Tale rilievo appare ancora più pregnante nella procedura di partecipazione al bando PSR, come nel caso de quo, atteso che la stessa procedura prevede la possibilità che l'Ente giudicante si rivolga al CAA di riferimento per eventuali doglianze documentali.

**L'Amministrazione procedente non ha attivato tale procedura per colmare le eventuali presunte incompletezze, quando avrebbe anche potuto farlo in sede di prima istruttoria, rilevando alla parte la carenza di documentazione fotografica *ex ante* del fabbricato. Tale censura, invece, risulta applicata solo in sede di graduatoria finale, peraltro con motivazione del tutto nuova rispetto al precedente rilievo contestato in prima istanza.**

Il ricorso ad uno strumento di così ampia portata applicativa, regolamentato sia in via generale che particolare, avrebbe consentito nel caso di specie ai funzionari istruttori di evitare senz'altro la macroscopica svista in cui sono incorsi in ordine al riconoscimento della validità del progetto.

Si contesta l'eccesso di potere della pubblica amministrazione perché il percorso

valutativo che attribuisce l'esito contestato è in ogni caso incomprensibile, poiché il soccorso istruttorio deve ritenersi operante in relazione a tutte le tipologie di procedimento non escluse quelle con caratteristiche selettive.

La Commissione esaminatrice, in sede di istruttoria, nel riscontrare una presunta carenza/o dubbio sulle ipotesi di investimento, avrebbe potuto superarla, ed in ogni caso sanarla, attraverso il ricorso al rubricato "*Compiti del responsabile del procedimento*", che dispone al comma 1 lettera B) "*accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria*".

In particolare, la commissione esaminatrice avrebbe potuto e (dovuto) richiedere informazioni non solo al CAA, ma anche alla stessa partecipante, atteso che il responsabile del procedimento, secondo la norma vigente, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali, senza per questo violare la par condicio, applicabile, quindi in ipotesi di incompletezza o di lacunosità della documentazione.

Ciò avrebbe consentito una più corretta esplicazione dei principi di buon andamento e di correttezza dell'azione amministrativa e, riconoscendo una giusto e corretta valutazione avrebbe operato da strumento deflattivo atto a prevenire l'insorgenza di una controversia.

#### **4. ECCESSO DI POTERE: – ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA PROCEDURA VALUTATIVA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA**

Come anticipato già precedentemente dall'esame della motivazione resa dalla Commissione, anche ad un nuovo esame della domanda, emergono vari errori di valutazione (addirittura resa presuntivamente) da parte dell'organo che si pongono in contrasto pieno con il paradigma "previsione di legge/esercizio del potere", in forza del quale è stata disposta illegittimamente l'esclusione della domanda riferibile alla Sig.ra Forciniti Caterina.

Seguendo lo schema di motivazione del verbale del 26.02.2018, come pedissequamente riportata all'interno della graduatoria definitiva delle domande escluse, si deve premettere che le giustificazioni addotte saranno state pienamente accolte e tali da superare la prima valutazione provvisoria di inammissibilità. Nonostante ciò la Commissione, in forza di nuove censure, e di contraddittori esiti, ha dato un parere negativo alla domanda.

Al riguardo, nella graduatoria finale, con riferimento alla criptica motivazione dell'esclusione, può rilevarsi, in questa Sede, evidente contraddittorietà, cattivo esercizio del potere, ed errore nell'ambito dell'esercizio del potere.

Nel caso che ci occupa, occorre osservare che, al Paragrafo 14.3 delle Disposizioni attuative, viene citata, come documentazione necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda, la relazione tecnica, corredata di foto.

Ebbene, in ossequio a tale norma, la Sig.ra Forciniti allegava alla relazione tecnica foto *ex ante* del terreno, oggetto dell'intera progettazione.

Considerata l'esigua somma destinata nel progetto alla ristrutturazione di detto immobile (circa € 9.000,00) rispetto ad un totale di circa € 166.000,00, appare evidente la pretestuosità del criterio selettivo applicato.

La Commissione, invece, superando le prime due censure di esclusione (*Titolo di disponibilità non conforme. Assenza di relazione descrittiva del Bpol*), e violando l'intangibilità di una graduatoria definitiva, ha succintamente motivato l'ulteriore esclusione definitiva dichiarando "*Assenza foto ex ante del FR da ristrutturare dove installare le linee di lavoraz. invalida l'intero progetto*".

A tal proposito, emergono due importanti rilievi:

- 1) **Il Bando non prevedeva, tra i requisiti essenziali di partecipazione presenza di un immobile, tantomeno da ristrutturare.** Ne consegue che il punto della ristrutturazione del detto immobile, poteva essere facilmente stralciato dall'intero progetto, accogliendo, comunque, quest'ultimo. Come già illustrato, l'importo per la ristrutturazione dell'immobile ammonta a soli € 9.000,00 circa, somma che poteva essere, eventualmente, posta a carico della ricorrente;
- 2) **La Commissione esaminatrice, in spregio al principio del soccorso istruttorio, come sopra detto al punto n. 3, ha omesso di instaurare un contraddittorio con la ricorrente – tra l'altro su un punto non determinante del progetto – nonché di applicare o richiedere l'integrazione documentale.**

Invero, la Commissione ha dedotto, per la prima volta, tale circostanza, peraltro facendo riferimento all'omessa presenza di foto *ex ante*, relative all'immobile da ristrutturare, destinato allo stoccaggio e vendita dell'olio, dato non indicato come necessario dal bando e dalle disposizioni attuative, e che in ogni caso sarebbero stato facilmente accertabile dalla

Commissione mediante esame dei dati del business plan; peraltro il business plan è stato redatto sulla base del “format” fornito dalla Regione, il quale non prevedeva alcun dettaglio in merito.

Da quanto dedotto emerge con chiarezza l’evidente cattivo esercizio del potere, e l’illegittimità della criticità mossa dalla Commissione.

Si evidenzia, in ogni caso, che anche laddove – per mera ipotesi - si dovessero ritenere assenti dalla produzione documentale le foto *ex ante* del fabbricato, l’omessa allegazione di tali documenti, che la ricorrente avrebbe potuto, facilmente, produrre in contraddittorio all’Amministrazione, tale mancanza, sicuramente, non inficia la domanda (né può essere qualificata quale vizio grave tale da comportarne l’esclusione). In ogni caso – pur laddove la stessa venga qualificata come irregolarità – ben poteva essere sanata mediante gli strumenti di integrazione probatoria e di soccorso istruttorio che, anche in questa sede, devono trovare applicazione trattandosi di principi ormai acquisiti al diritto amministrativo.

Sotto tali ulteriori aspetti, anche alla luce della palese violazione dei canoni di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza dell’azione della P.A. (che in tale caso sono stati evidentemente disattesi) si ritiene la decisione della Commissione, volta all’esclusione della domanda della Sig.ra Forciniti, sia viziata gravemente sia da violazione delle norme procedurali (come indicate) sia da eccesso di potere (per cattivo esercizio, oltre che contraddittorietà palese, irragionevolezza), oltre che viziata anche da discrezionalità assoluta, e come tale soggetta ad annullamento anche sotto tale ulteriore aspetto.

## **5. VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE PER MANCATO RISPETTO DELLA TRASPARENZA NEGLI ATTI AMMINISTRATIVI**

La predeterminazione dei criteri di valutazione risponde all’obbligo di rispetto, in capo alla P.A., dei criteri di imparzialità, di trasparenza e di scientificità che una valutazione obiettiva e non discrezionale necessariamente richiede.

Il **principio di trasparenza** presuppone poi che si dia adeguata motivazione, nel verbale delle sedute, delle scelte della commissione di valutazione circa i titoli presi in considerazione e le ragioni che l’hanno indotta ad escluderne alcuni.

Tale fondamentale norma è stata completamente disattesa dalla Regione Calabria, in primis omettendo di esprimere una valutazione numerica e/o di giudizio a seguito dell'esame del progetto, in secundis omettendo di realizzare il contraddittorio con l'apertura di apposita istruttoria per l'integrazione documentale ed eventuali chiarimenti.

Anche sotto il profilo della considerazione dei titoli da valutare, la **scelta della commissione deve essere adeguatamente motivata** per evitare influenze positive o negative non oggettive su alcuni candidati. Così, non può ritenersi condivisibile che la commissione di valutazione stabilisca discrezionalmente quali sono i titoli formativi da prendere in considerazione.

Dunque, anche sotto tale profilo il provvedimento impugnato merita di essere annullato.

## **6. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 QUARTO COMMA L. 241/1990**

In Questa Sede, occorre evidenziare inoltre come, già da un punto di vista squisitamente procedurale e procedimentale, il provvedimento oggi impugnato sia caratterizzato da un insanabile, grave vizio che, a giudizio della scrivente difesa, inficia l'intero iter formativo dell'atto, sino a renderlo assolutamente nullo.

Ed invero, l'art. 3 comma 4, della L. 241/1990, impone l'indicazione nell'atto, del termine e dell'autorità amministrativa o giurisdizionale cui è possibile proporre ricorso.

Ed invero, una diversa interpretazione delle modalità di impugnazione, vanificherebbe, oltre alla portata percettiva dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, l'esigenza di effettiva tutela del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il fine ultimo è infatti, quello di evitare l'incertezza derivante dalla possibilità che i provvedimenti della Pubblica Amministrazione siano esposti "*sine die*" al rischio di essere impugnati.

Tale rischio deriva infatti, da una irregolarità del procedimento imputabile alla P.A. che ha interesse a rendere intangibile il provvedimento impugnato e che, a tal fine, ha l'onere, imposto dalla specifica disposizione dell'art. 3 comma 4 L. 241/1990, di porre il privato nelle concrete condizioni di esercitare tempestivamente il proprio diritto alla tutela giurisdizionale costituzionalmente garantito.

Ad ogni modo, si chiede sin d'ora all'Autorità Giurisdizionale adita che, nella denegata ipotesi in cui dovesse pronunciarsi dichiarando la propria incompetenza, assegni alla ricorrente un termine al fine di poter esercitare il proprio diritto di difesa innanzi all'Autorità ritenuta competente.

**7. DISPARITA' DI TRATTAMENTO - MANIFESTA INIQUITA' - VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO E MANIFESTA INGIUSTIZIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE E DELLA L. 241/90.**

Il principio di imparzialità, che deve caratterizzare l'azione amministrativa, impone che l'adozione di qualsiasi provvedimento amministrativo sia logicamente preceduta da un puntuale accertamento dei fatti e dalla valutazione di **tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti**, ai fini dell'individuazione del prevalente interesse pubblico concretamente perseguito, **della evidenziazione e motivazione di quegli elementi di fatto significativi ed indicativi a far validamente ritenere leso o messo in pericolo l'interesse perseguito dalla partecipazione alla procedura per cui è causa.**

La P.A., nel caso che ci occupa, non ha affatto osservato tali principi di imparzialità ed equità nei confronti della Sig.ra Forciniti Caterina, né ha tenuto nella dovuta considerazione l'interesse pubblico oltre che, quello privato messi in gioco.

Con tale comportamento, la P.A. ha violato il fondamentale principio, costituzionalmente garantito, di imparzialità e buon andamento del proprio operato, assumendo un diverso metro di valutazione in vicende simili senza comunque, fornire valide motivazioni che giustifichino tale disparità di trattamento in relazione alla procedura per cui è causa.

°\*°\*°\*°

**ISTANZA DI SOSPENSIONE**

La ricorrente, considerato il grave pregiudizio patito, formula precipua istanza cautelare affinché l'Ecc.mo TAR adito, adotti ogni opportuno provvedimento al fine di addivenire alla sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Invero, sussistono tutti gli elementi: Circa il **fumus boni juris** che acclara l'illegittimità dell'operato della P.A. resistente e sorregge la fondatezza dell'odierno gravame si è ampiamente dedotto. Quanto al **periculum in mora** non vi è chi non veda come la illegittima

e ingiusta esclusione determini di fatto il mancato finanziamento della richiedente il beneficio, creando certamente un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla perdita possibilità di partecipare alle politiche comunitarie con inevitabile ripercussione sul futuro aziendale

### **SULLA NECESSITÀ DI DISPORRE GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI CAUTELARI**

La stessa natura della procedura di adesione alla gara per gli incentivi previsti dal PSR Calabria 2014-20, come richiamato, nonché la definitività della graduatoria contenuta nel provvedimento impugnato, suggeriscono la necessità dell'emissione di immediati provvedimenti cautelari, anche nella forma del provvedimento presidenziale monocratico, al fine di permettere alla **domanda della Sig.ra Forciniti Caterina n. 54250190342 del 06.02.2017** e non la n. 54250179345 del 01.02.2017, di essere ritenuta ammissibile e valutata positivamente, inserendo nell'elenco delle domande definitivamente ammissibili e finanziabili la domanda della Sig.ra Forciniti Caterina. Ed invero, sul crinale degli requisiti richiesti per l'emissione dei provvedimenti cautelari opportuni, non può non tenersi conto che, ai sensi della normativa presupposta e dell'avviso pubblico contenente le disposizioni attuative per accedere ai finanziamenti di misura, la Sig.ra Forciniti Caterina, avendo prodotto una domanda completa e regolare, ha diritto ad ottenere dall'organo Amministrativo una valutazione congrua del progetto presentato, in relazione al finanziamento richiesto. Laddove si dovesse, invece, attendere i tempi necessariamente lunghi di una decisione nel merito alcuna possibilità avrebbe la ricorrente di accedere alla graduatoria delle domande ammesse e finanziabili e di concorrere per l'accesso ai fondi regionali e comunitari stanziati, pur avendone i requisiti.

Si tenga conto, altresì, che, attesi anche i tempi lunghi di una definizione di merito, in assenza di un provvedimento cautelare l'intero programma di investimenti non potrà essere portato avanti, con grave danno anche per terzi soggetti.

Pur ritenendosi che l'impugnazione possa trovare definizione già all'esito dell'esame cautelare, attesa l'evidenza delle illegittimità dedotte, laddove l'adito Tribunale Amministrativo Regionale ritenga di accertare in successiva udienza di merito la domanda di annullamento, si chiede di voler emettere i provvedimenti cautelari, anche anticipatori,

idonei a salvaguardare l'interesse della Sig.ra Forciniti Caterina ad una valutazione del progetto di cui alla domanda di incentivi.

\*\*\*\*\*

Tanto esposto in fatto e considerato in diritto, la **Sig.ra Forciniti Caterina**, ut supra, rappresentata, difesa e domiciliata,

**chiede**

che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, previa concessione di idonea misura cautelare, *contrariis reiectis*, Voglia fissare l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione di cui al presente ricorso e Voglia, altresì, fissare l'udienza pubblica per la discussione nel merito dello stesso, ed insiste nell'accoglimento delle seguenti

**CONCLUSIONI**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, in accoglimento del presente ricorso, disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione:

• **In via cautelare ed urgente:** uditi i legali in Camera di Consiglio, disporre la sospensione del Decreto Dirigenziale del 02.08.2019, n. 9554, emesso da Regione Calabria Giunta Regionale – Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari (ARA) Settore 8 – PSR 14/20 Competitività – Chiusura POR 00/06 e PSR 07/13 – Politiche Agricole, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria [www.calabriapsr.it](http://www.calabriapsr.it), avente ad oggetto il "*PSR Calabria 2014-2020 – REG. (UE) n. 1305/2013 – DDG N. 7516/2016 – Pacchetto giovani misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” e misura 4 “investimenti in immobilizzazioni materiali” (interventi 6.1.1. – 4.1.2. – 4.1.3. – 4.1.4) – Annualità 2016 – Approvazione graduatoria definitiva finale annualità 2016*, nonché di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti della ricorrente, nella sussistenza di gravi motivi.

• **In via principale e nel merito:** previe le opportune declaratorie del caso e di legge,

a) **annullare** il Decreto Dirigenziale del 02.08.2019, n. 9554, emesso da Regione Calabria Giunta Regionale – Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari (ARA) Settore 8 – PSR 14/20 Competitività – Chiusura POR 00/06 e PSR 07/13 – Politiche Agricole, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria [www.calabriapsr.it](http://www.calabriapsr.it), avente ad oggetto il "*PSR Calabria 2014-2020 – REG. (UE) n. 1305/2013 – DDG N. 7516/2016*

–Pacchetto giovani misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” e misura 4 “investimenti in immobilizzazioni materiali” (interventi 6.1.1. – 4.1.2. – 4.1.3. – 4.1.4) – Annualità 2016 – Approvazione graduatoria definitiva finale annualità 2016, per i motivi dedotti nel presente ricorso, con particolare riferimento alla graduatoria definitiva finale delle domande di sostegno, afferenti l’avviso pubblico – D.D.G. n. 12413 del 18.10.2016, esclusivamente nella parte in cui sono approvati, senza riserve, l’elenco delle “domande ammesse” (allegato A) e l’elenco delle “domande escluse”(Allegato B), ordinando all’Organo Amministrativo una riapertura dell’istruttoria e provvedere – previa valutazione della domanda della ricorrente – ad una rielaborazione degli elenchi delle domande ammesse ed escluse, considerando che laddove la domanda della ricorrente venga valutata positivamente, quest’ultima ha diritto ad essere ammessa e ad essere finanziata; nonché ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti della ricorrente, per tutti i motivi e le ragioni *ut supra* esposti, quivi da intendersi integralmente trascritti;

b) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Mezzi istruttori:

Si chiede, in via istruttoria, di ordinare l’esibizione documentale, nei confronti della convenuta Regione Calabria.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm.ii., si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile ed è soggetto al pagamento del contributo unificato pari ad € 650,00, trattandosi di ricorso ordinario.

Produzione documentale come da indice del fascicolo telematico.

Cutro/Catanzaro, 29/10/2019

**Avv. Salvatore Antonio Zannino**